



confetra

Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica

DL RILANCIO

Proposte di emendamenti

25 maggio 2020

TERMINAL PORTUALI

Emendamento all'articolo 199

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

All'articolo 199 al comma 1 lettera a):

- dopo la parola "canoni" aggiungere le seguenti: *"determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni"*;
- dopo le parole "art. 36 codice navigazione" aggiungere *"per i provvedimenti di cui"*;
- dopo le parole "servizi di supporto ai passeggeri" aggiungere *"anche ai sensi dell'art.6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84"*.
- sostituire le parole "la riduzione di cui alla presente lettera può essere" con le seguenti: *"la riduzione di cui alla presente lettera è comunque"*.

All'articolo 199 al comma 3, alla fine della lettera b):

- aggiungere le seguenti parole: *"ulteriori alla durata già assentita"*.
- aggiungere alla fine del comma 3 la seguente lettera: *"d) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 107 TFUE ove applicabile."*

All'articolo 199: cancellare il comma 4

All'articolo 199 al comma 8:

- aggiungere prima di "si procede" le parole "sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale";
- Cancellare la parola "complessivo";

All'articolo 199 al comma 10:

- sostituire il con il seguente: 10. *"Agli oneri derivanti dal presente art. si provvede ai sensi dell'art. 265"*.

CORRIERI

Esenzione contributi al funzionamento di ART e Agcom.

In considerazione della emergenza Covid-19 per l'anno 2020 le imprese della filiera logistica privata delle merci ricomprese nelle Determinazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni, settore postale, tra i soggetti chiamati al pagamento del contributo al funzionamento, sono esonerate dall'obbligo di versamento.

In considerazione del grave impatto che l'emergenza Covid-19 sta sviluppando sulle imprese della filiera logistica si chiede che ART e Agcom settore postale non pretendano pagamenti per il funzionamento, bensì riducano drasticamente i loro bilanci per l'anno in corso.

Distribuzione beni di prima necessità

In relazione all'attività di distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità dal DPCM 11 marzo 2020 Allegato 1, per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid-19 i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso titolari di autorizzazione generale di cui al Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261, rientrano tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n.146, limitatamente alla distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità.

La definizione di servizio pubblico essenziale dell'attività di distribuzione dei beni di prima necessità è funzionale a rendere maggiormente garantito il servizio, con particolare riferimento alla continuità del servizio anche in caso di sciopero o di qualsiasi forma di protesta.

TRASPORTO FERROVIARIO

Emendamento all'articolo 214

(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

Al comma 3 dopo le parole "passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico" aggiungere le parole:

- *"i Detentori di Carri Ferroviari merci, gli Operatori Logistici Multimodali, i Terminalisti Ferroviari e le Officine di riparazione di materiale rotabile,"*

La modifica proposta è in linea con lo spirito dell'articolo e con il suo titolo. La lista delle imprese che esercitano l'attività di trasporto ferroviario include tutta la catena del trasporto, ovvero i soggetti che compongono il treno a partire dai Detentori di Carri Ferroviari merci senza i quali il treno non potrebbe farsi, gli Operatori Logistici Multimodali che organizzano il treno stesso e sono i veri committenti, i Terminalisti che gestiscono i raccordi ferroviari e le Officine di riparazione che consentono ai treni merci di viaggiare in sicurezza. Tutte queste categorie hanno lavorato intensamente e in perdita per tutto il periodo della crisi COVID19 garantendo una copertura di servizi tali da non interrompere la catena logistica.

Emendamento all'articolo 197

(Ferrobonus e Marebonus)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

- *"3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto attiene le annualità 2018 e 2019 non si applica l'art. 6.1 lettera c) del Decreto Ministeriale 14 luglio 2017 n. 125, mentre per le annualità 2020 e 2021 non si applica l'art 6.1 lettera a) e b) del medesimo Decreto."*

Il lockdown della maggior parte delle attività produttive ha comportato un drastico calo del traffico merci per ferrovia, il quale solo nel lungo periodo potrà completamente ristabilirsi su livelli ante-Covid-19. E' quindi materialmente impossibile che gli operatori possano raggiungere o superare livelli di traffico rilevati in periodi precedenti.

Per quanto poi attiene l'art. 1 comma 111 della legge 27.12.2019 n. 160, la riapertura delle richieste di adesione per le annualità 2020 e 2021 porrebbe in una posizione di indebito vantaggio quelle aziende che non hanno sviluppato traffico nel periodo 2012-2014 rispetto a chi in quel periodo già trasportava merci per ferrovia e dovrebbe quindi a norma dell'art. 6.1 lettera a) e b) eguagliare i volumi di traffico conseguiti in quegli anni.

CARGO AEREO

Emendamento all'articolo 203

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

All'articolo 203, al comma 1 dopo le parole "più rappresentative a livello nazionale" sono aggiunte le seguenti parole:

"nonché dai Contratti Collettivi Nazionali dei settori contigui o ausiliari stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano stati rinnovati nell'ultimo quinquennio".

L'emendamento è finalizzato a definire la portata di applicazione dell'articolo. Il vigente testo, facendo riferimento ad un solo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, non rispetta il principio costituzionale di libertà contrattuale, in particolare per tutte le imprese che svolgono attività contigue o ausiliari a quella di vezione aerea, come ad esempio le attività di handling. Sulla materia si è espresso anche il Consiglio di Stato (Sentenza 3489/2009) e il Tar Lazio (Sentenze n.982 e n.1295 del 2012).

Occorre quindi integrare il testo con il riferimento agli altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; per garantire peraltro che non si tratti di contratti spuri viene previsto che, oltre ad essere sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano anche stati rinnovati negli ultimi cinque anni.

Piattaforma informatica merci aeree

Articolo aggiuntivo

- 1. Al fine di favorire una rapida ripresa del trasporto merci tramite la modalità aerea dopo l'emergenza Covid-19, i gestori aeroportuali che implementino e diffondano nella comunità aeroportuale l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise hanno diritto ad un finanziamento a fondo perduto pari al xxxx per cento delle spese sostenute nel corso del 2020.*
- 2. Per le imprese utenti che utilizzano le piattaforme è previsto un finanziamento a fondo perduto per le spese sostenute per adeguare i propri sistemi informativi al fine di interconnettersi alle piattaforme informatiche.*

3. *La disposizione di cui al comma 1 è applicabile negli aeroporti che nel 2019 hanno registrato volumi di traffico merci per almeno 30.000 tonnellate.*
4. *Lo stanziamento complessivo a favore della misura è pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, di cui 2.500.000 euro per le disposizioni di cui al comma 1 e 2.500.000 euro per le disposizioni di cui al comma 2. Per la copertura di provvede mediante
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
5. *Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.*

L'emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo sul trasporto merci via aerea; per incentivare una rapida ripresa è necessario che nei maggiori aeroporti, ad iniziare da Malpensa, siano implementate piattaforme informatiche che ottimizzino i processi operativi delle merci in import ed export.